





Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



CNA TERRITORIALE DI LIVORNO

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea territoriale del 27/05/2021)

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Territoriale di Livorno, volontaria e senza fini di lucro con sede in Livorno, in sigla e di seguito richiamata come "CNA di Livorno".

Unitamente alle altre CNA Territoriali, alle CNA Regionali, alla CNA Nazionale, ai Mestieri aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, a CNA Professionisti ed a CNA Pensionati, nonché a tutti gli altri Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA, compone il sistema confederale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. A questa spetta la titolarità della denominazione suddetta e del relativo simbolo.

La CNA di Livorno è obbligata all'uso della denominazione suddetta e dei relativi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi deliberati dalla CNA Nazionale.

La CNA di Livorno ha attualmente sede in Livorno via Martin Luther King n. 15, o in quella diversa che sarà stabilita dalla Direzione. La variazione della sede non implica variazioni dello Statuto.

Art. 2 - Scopi compiti e attività della CNA di Livorno



La CNA di Livorno favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'Art. 2 e l'Art. 5 dello Statuto Nazionale della CNA.

Ogni associato della CNA di Livorno è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA di Livorno, quale associazione di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I. Gli scopi della CNA di Livorno sono:

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro



diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza di tali categorie economiche si esercita nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali di livello territoriale;

b) la stipula di accordi e contratti sindacali a livello territoriale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dai livelli nazionale e/o regionale.

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA di Livorno svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti, nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove e/o fornisce direttamente, servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo, la CNA si avvale del Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, ente riconosciuto come da Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;

d) assume iniziative volte alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle proprie strutture;

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;

f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;

g) costituisce strutture organizzative e di servizi aventi lo scopo di assistere le imprese associate in operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; a tale scopo promuove la costituzione o assume partecipazioni in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;

h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa medesima, al fine della progettazione ed organizzazione di

servizi di consulenza ed assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni e/o deliberazioni dei propri organi;

l) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale; il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali e della libertà, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza ed alla identità personale.

TITOLO II **IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE**

Art. 3 - La CNA di Livorno

1. La CNA di Livorno è parte integrante del sistema nazionale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- CNA – Associazioni Territoriali o unità di primo livello;
- CNA Regionali;
- CNA Nazionale.

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professionisti e CNA Pensionati ed ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale.

Dello stesso fanno parte gli enti Confederali come EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, nonché le strutture possedute e/o partecipate, gli enti e le società di sua emanazione quali, per il livello territoriale di Livorno: CAF Imprese CNA Livorno s.r.l. , SO.FIN.ART. s.r.l. , S.I.A.L. CNA s.r.l. , Editrice Livornese CNA società cooperativa, C.S.A.L. società consortile cooperativa, CNA Servizi Formazione società consortile a r.l. ; ciascuna mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento, nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA; ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che da luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica; ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

6. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa agli associati, al sistema CNA ed a terzi anche con il sito web.

7. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, CNA Livorno e tutti i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali ed a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza ed informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

8. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento dei dati relativi a immagini, fotografie, audio e video sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Art. 4 - Funzioni

1. La CNA di Livorno ha piena titolarità delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto Nazionale, come previsto dall'art. 5 (Il sistema CNA), Titolo II, dello Statuto Nazionale medesimo.

2. Nella CNA di Livorno si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

3. La CNA di Livorno opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle rispettive Unioni di Mestieri, di CNA Professionisti, di CNA Pensionati e degli altri Raggruppamenti di Interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, ed in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni di Mestieri, mettendo a disposizione personale qualificato.

4. La CNA di Livorno:

- a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di sua competenza;
- b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai Mestieri delle relative Unioni territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
- d. stipula, con il concorso delle Unioni e/o dei Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
- e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione delle imprese medesime, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA di Livorno può svolgere tali funzioni direttamente e/o a mezzo di apposite strutture, enti e/o società di emanazione;
- f. attua e gestisce nel proprio territorio, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, progetti che derivano da politiche comunitarie;
- g. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
- h. stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi a livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;

i. detiene il potere esclusivo, nell'ambito del territorio di riferimento, di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

j. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni, delle forze sociali; anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA territoriali; le CNA territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto ed il coordinamento di CNA Toscana.

Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, la CNA di Livorno può proporre e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

La CNA di Livorno individua e organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione delle imprese, in sintonia con l'intero sistema CNA.

La CNA di Livorno può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti e/o società di emanazione.

La Cna di Livorno, d'intesa con CNA Toscana, opera per l'organizzazione delle Unioni Regionali di CNA Professionisti e degli altri Raggruppamenti d'Interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati.

Art. 5 - Obiettivi del sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali all'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà e l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale del paese e nella propria vita associativa, le pari opportunità tra uomini e donne; sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.



Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza a tutela degli interessi degli associati;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

A) I MESTIERI E LE LORO UNIONI

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale. I Mestieri CNA, costituiti a livello territoriale, compongono, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale, le Unioni Territoriali.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Territoriale compone l'Unione Territoriale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti Coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale e della Direzione Territoriale della CNA.
9. Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria Presidenza delega, di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
 - c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;

d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;

e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli Organismi confederali corrispondenti.

10. Nel caso il Presidente della CNA di Livorno non ritenesse di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale.

11. Il Presidente della CNA di Livorno, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.

12. In considerazione delle specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate.

13. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente del livello confederale corrispondente, il quale opera su mandato dei relativi Organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

14. I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

15. Il Regolamento attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nel presente Statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi, per il conseguimento di specifici comuni obiettivi.

I Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono su conforme delibera della corrispondente Direzione nazionale, a partire dal livello territoriale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse territoriale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Territoriale della CNA di Livorno.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

3. Le Associazioni Professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei necessari requisiti. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati

degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

6. Il Collegio Nazionale dei garanti CNA, di cui all'art. 19 dello statuto nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professioni" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo Organi di coordinamento.

8. Il Presidente di CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

9. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA, debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

10. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo le previsioni del presente

D) CNA PENSIONATI

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

2. CNA Pensionati Livorno persegue gli scopi di rappresentanza generale e di tutela degli interessi dei pensionati su tutte le politiche inerenti ai nuovi bisogni dell'invecchiamento (sanità, socio-assistenza, mobilità, autonomia domestica) e dell'invecchiamento attivo (innovazione, formazione, turismo sociale, etc.), in tutti i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le organizzazioni economiche, sociali e politiche di livello regionale.

3. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea Territoriale e della Direzione Territoriale della CNA di Livorno.

TITOLO III

II Sistema CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 7 – Adesione al Sistema CNA

1. Possono aderire alla CNA di Livorno, e quindi al Sistema CNA, le imprese e le relative forme associate in qualunque forma giuridica costituite, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 Giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni.
Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
- d) L'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA ITACO Cittadini e Imprese, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, come previsto dall'art. 3 e disciplinato dal Regolamento Attuativo dello Statuto Nazionale;
- e) garantisce inoltre all'associato medesimo una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

- a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto di essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza Territoriale, Regionale, di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti a CNA da almeno dodici mesi, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali diverse dal livello territoriale.
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA è necessario essere associati.

4) Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma; in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'assemblea Territoriale di CNA Livorno stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA ITACO Cittadini e Imprese, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

- 5) La CNA di Livorno attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, delle persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Art. 8 – Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali, le CNA Regionali e - laddove costituite - le aggregazioni interprovinciali, debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
- a) il perseguimento degli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9 del succitato Statuto;
 - b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d) l'obbligo per la CNA di Livorno di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA e degli organi deliberativi della CNA Territoriale;
 - e) organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
 - f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale e/o aggregazioni di carattere interprovinciale, una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di Mestieri al livello confederale corrispondente;
 - g) adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività di CNA Audit, della CNA Social Media Policy e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
 - h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale sulle modalità esplicitate nel Regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa, favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
 - i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j) che la durata in carica del Presidente dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
 - k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
 - l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
 - m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e

simbolo è della CNA Nazionale, come indicato come indicato nel regolamento d'uso del marchio;

- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni del Collegio dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

2. Gli statuti delle CNA Territoriali, della CNA regionali e -laddove costituite- delle aggregazioni interprovinciali, debbono contenere tutte le altre previsioni che lo statuto di CNA Nazionale afferma come obbligatorie.

TITOLO IV

Gli organi della CNA di Livorno

Art. 9 - Composizione degli organi

Gli organi della CNA di Livorno, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 16 (collegio dei revisori dei conti) e 17 (collegio dei garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA di Livorno, pensionati iscritti a CNA Pensionati di Livorno, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA di Livorno.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dell'ambito associativo ed i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

A tal fine collabora con altre Organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.

Gli organi della CNA di Livorno sono:

- l'Assemblea;
- la Direzione;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione, secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; nel caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di

componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;

d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;

e) nell'Assemblea Territoriale, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario, ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 10 - L'Assemblea: poteri, compiti, durata e composizione

L'Assemblea Territoriale è il massimo organo deliberativo della CNA di Livorno.

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA di Livorno, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- b) esamina l'andamento della CNA di Livorno e delle strutture collegate;
- c) approva il bilancio consuntivo della CNA di Livorno proposto dalla Direzione;
- d) indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale e/o pluriennale;
- e) approva, anche in seduta ordinaria annuale, lo statuto e le sue eventuali modifiche.

L'Assemblea viene convocata in sede elettiva ogni quattro anni per:

- a) deliberare i criteri relativi alla composizione ed il numero dei componenti la Direzione Territoriale e la loro elezione;
- b) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di indipendenza dei membri di tale organo.

L'Assemblea rimane in carica per la durata di quattro anni e si riunisce almeno una volta l'anno.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea elettiva in seduta straordinaria, per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e/o di altri organi, decaduti, dimissionari e/o venuti a mancare per qualsiasi motivo, prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'assemblea viene convocata dalla presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

Le decisioni dell'assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea è composta da membri di diritto e da membri eletti.

I membri di diritto sono:

- a) i presidenti in carica delle istanze zonali della CNA di Livorno;
- b) i presidenti dei Mestieri che raggiungano una consistenza associativa pari o superiore alla soglia stabilita dalla direzione territoriale;
- c) i presidenti in carica di: Comitato Territoriale EPASA Itaco Cittadini e Imprese, CNA Pensionati e raggruppamenti di interesse, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il numero dei membri eletti è pari al doppio di quelli indicati al comma precedente.

I membri eletti sono imprenditori e imprenditrici, professionisti, iscritti alla CNA di Livorno, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate, iscritte alla CNA di Livorno; che vengono nominati ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze zonali sulla base delle rispettive consistenze associative; un terzo di tali membri è indicata dai Mestieri/Unioni territoriali. Si assume convenzionalmente che la CNA Pensionati Territoriale abbia diritto al 10% dei componenti fra quelli di espressione dei Mestieri ed Unioni Territoriali CNA.

I membri di diritto sono automaticamente sostituiti nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione o nomina di questi ultimi.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti.

Nelle riunioni dell'assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono sostituiti di diritto nell'assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche in ogni caso vengono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto Nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema CNA.

Art. 11 - La Direzione della CNA di Livorno: durata - composizione - poteri - compiti

La Direzione Territoriale rimane in carica per quattro anni ed è composta dai membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi ed i professionisti, iscritti alla CNA di Livorno, da pensionati iscritti alla CNA Pensionati di Livorno, nonché dai legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate alla CNA di Livorno.

Sono membri di diritto della Direzione il Presidente e la Presidenza Territoriale, i Presidenti Zonali i Presidenti dei raggruppamenti di interesse, e i Presidenti di CNA Pensionati e di CNA Professioni.

La Direzione ha il compito di:

- a) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA di Livorno stabilite dall'assemblea;
- b) deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- d) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CNA di Livorno;
- e) deliberare sulle domande di partenariato, aggregazione, o adesioni di organizzazioni autonome, stabilendone i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari; deliberare sulla cessazione dei rapporti associativi in genere, a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- f) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte delle componenti il sistema CNA, del presente Statuto, del regolamento e/o del codice etico della CNA e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti, ove adottato;

- g) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria determinate dall'Assemblea;
- h) deliberare su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso Enti, Amministrazioni, Commissioni, Istituti, Organismi in genere, nonché presso le società ed enti promossi, collaterali, di emanazione e/o partecipati dalla CNA;
- i) su proposta del direttore e sulla base delle indicazioni contenute nel piano Strategico annuale o pluriennale, i limiti di budget, i criteri e gli indirizzi relativi alla dotazione organica del personale;
- j) dare attuazione alle determinazioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- l) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- m) deliberare, su proposta della Presidenza, le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione delle tariffe relative ai servizi erogati;
- n) ratificare le determinazioni assunte in via d'urgenza dalla Presidenza;
- o) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA di Livorno, fatta eccezione per le decisioni eventualmente delegate alla Presidenza e per quelle attribuite alla competenza del Direttore Generale;
- p) approvare il Regolamento Attuativo dello Statuto e Codice Etico della CNA di Livorno;
- q) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di Mestiere;
- r) nominare il Comitato Territoriale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese nei modi e nei termini di cui al successivo Art.28, nominarne il Presidente ed approvare il Regolamento del Comitato medesimo;
- s) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale;
- t) nominare e revocare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale della CNA di Livorno.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Può tuttavia essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione Territoriale in prima convocazione è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza del 50% più uno dei propri componenti.

In seconda convocazione è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza di un terzo più uno dei propri componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono deliberate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per delega.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

Il Presidente onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k) l) n) s) t) del comma precedente.

Art. 12 - La Presidenza della CNA di Livorno: durata - composizione - compiti

La Presidenza territoriale è un organo collegiale che rimane in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA di Livorno;
- b) ha funzioni di rappresentanza-politico-istituzionale;
- c) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- d) convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- e) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza ed inderogabilità, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- f) predisporre, su proposta del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
- g) formula e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale.

Art. 13 - Il Presidente della CNA di Livorno

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA di Livorno.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e nelle rispettive funzioni per non più di due mandati pieni e consecutivi.


Il Presidente della CNA di Livorno:

- a) ha la rappresentanza politica della CNA di Livorno;
- b) ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA di Livorno;
- c) rappresenta la sintesi del sistema CNA di Livorno, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni CNA, dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni ed ai portavoce delle articolazioni dei Mestieri;
- f) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statuari.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario ovvero, se non nominato, dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare per qualsiasi causa il Presidente, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 14 - Presidenza onoraria



L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria della CNA di Livorno a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di presidente della CNA di Livorno medesima.

Il Regolamento disciplinerà la durata della carica.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

Art. 15 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della CNA di Livorno viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura CNA di Livorno e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni assunte dagli organi territoriali;
- c) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva, su delega, la Presidenza ed il Presidente, nella rappresentanza politica del sistema CNA Territoriale ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche;
- d) partecipa, con potere consultivo, alle riunioni di tutti gli organi del Sistema della CNA di Livorno;
- e) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore Generale;
- f) è tenuto ad esercitare azioni di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;
- g) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa della CNA di Livorno e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai quadri e più in generale al management;
- h) stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, ivi compreso quello assegnato alle Unioni e/o loro articolazioni interne di Mestiere, ai coordinatori dei Raggruppamenti di Interessi e di CNA pensionati. Propone alla Presidenza l'assunzione e/o la risoluzione del rapporto di lavoro e le proposte di inquadramento contrattuale dei quadri e di tutto il personale in generale; nell'espletamento di tali sopra elencate funzioni la competenza è di sua esclusività e quindi non è delegabile;
- i) tutto il personale risponde direttamente al Direttore Generale;
- j) il Direttore Generale può concludere in piena autonomia e con ampia discrezionalità contratti per commissione di lavori e/o forniture e/o servizi per un importo sino ad euro mille. Egli può altresì concludere di propria iniziativa contratti per commissioni di lavori e/o forniture e/o servizi sino a euro duemilacinquecento nei casi di urgenza o di particolari esigenze di funzionalità, informando la Presidenza e la Direzione;
- k) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA di Livorno. Tale funzione è di sua competenza esclusiva e quindi non delegabile.

Il Regolamento attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Direttore Generale.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio è presieduto da un componente esterno al Sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi, eletti dall'assemblea tra i soggetti anche esterni al Sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA; è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Territoriale in sede elettiva, rimane in carica quattro anni. Esso costituisce in via esclusiva l'Organo di Disciplina nell'ambito del sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è altresì Organo di Garanzia con funzioni di collegio arbitrale che giudica secondo equità su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA di Livorno in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto, del regolamento attuativo, del codice etico e delle deliberazioni degli Organi della CNA di Livorno.

L'intervento del Collegio in funzione arbitrale avviene di norma su decisione e richiesta degli Organi Statutari ma anche da ogni singolo associato.

Il Collegio decide dopo aver sentito le parti, attenendosi al principio del contraddittorio ed, esperita l'istruttoria, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla convocazione del Collegio, salva possibilità di proroga non superiore comunque a centottanta giorni. Le decisioni del Collegio dei Garanti possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Il Collegio dei Garanti si dota di un proprio Regolamento interno conforme all'omologo Regolamento adottato dal Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 18 - Cumulo delle cariche

Circa l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni, si rinvia al Regolamento attuativo della CNA di Livorno.

Art. 19 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza Territoriale della CNA, di Presidente Zonale, di Unione, di Presidente o Portavoce di articolazione dei Mestiere, di Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e di CNA Pensionati è incompatibile con l'assunzione di incarichi e/o di candidature di natura politica e/o con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli; fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Tale articolo è recepito ed esteso a tutte le articolazioni del sistema CNA.

TITOLO V

Articolazioni Zonali

Art. 20 - Sedi Zonali

L'articolazione territoriale della CNA di Livorno è costituita dalle sedi Zonali.

Sono sedi Zonali quelle deliberate dalla Direzione Territoriale.

La sede Zonale è composta da uno o più uffici ubicati a livello comunale e/o intercomunale.

Possono essere costituite anche attività organizzative e di rappresentanza a livello intercomunale per aree omogenee al fine di meglio integrare le problematiche delle imprese su un territorio più ampio nell'ambito delle linee e della politica strategica della CNA di Livorno.

Nella sede Zonale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

La sede Zonale promuove l'aggregazione associativa della Zona, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulle azioni e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale

Art. 21 - Organi della sede Zonale

- a) Assemblea;
- b) Presidenza;
- c) Presidente.

a) Assemblea

L'Assemblea zonale è composta da tutti gli associati della CNA di Livorno che abbiano la sede dell'impresa nell'area geografica di inerenza della sede Zonale.

L'Assemblea Zonale si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Le Assemblee delle sedi Zonali sono sempre da considerarsi Assemblee generali degli associati iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.

In Assemblea Zonale godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici e gli imprenditori anche pensionati, i professionisti regolarmente iscritti alla CNA al momento della Assemblea medesima.

L'Assemblea Zonale regolarmente convocata è sempre valida; non è quindi condizionata dal numero delle presenze, tranne quando è riunita in seduta elettiva.

L'Assemblea Zonale elettiva può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte superiore al numero dei componenti la Presidenza della sede Zonale. L'Assemblea Zonale esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone orientamenti alla Associazione Territoriale.

All'Assemblea Zonale è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede Zonale di riferimento.

L'Assemblea Zonale elettiva nomina la Presidenza Zonale composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri componenti; elegge inoltre la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto e dal regolamento attuativo.

L'Assemblea Zonale è di norma convocata dalla Presidenza della sede Zonale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale, informata la Presidenza Zonale.

b) La Presidenza

La Presidenza Zonale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri membri costituiti da imprenditrici, imprenditori, pensionati e professionisti associati alla CNA di Livorno; viene eletta dall'Assemblea della sede Zonale riunita in sede elettiva.

La Presidenza Zonale rimane in carica per la durata di quattro anni.

La Presidenza Zonale è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

La Presidenza Zonale è coadiuvata, nell'espletamento delle proprie funzioni, dal coordinatore sindacale della sede Zonale, al quale viene affidato il relativo incarico dalla Presidenza Territoriale su proposta del Direttore Generale.

La sintesi dei lavori della Presidenza della sede Zonale viene inviata alla Presidenza Territoriale ed al Direttore Generale.

c) Presidente

Il Presidente della sede Zonale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA a livello Zonale.

Il Presidente della sede Zonale ha funzioni di rappresentanza presso le Istituzioni locali; inoltre verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi territoriali.

Il Presidente ed il Vice Presidente della sede Zonale durano in carica 4 anni e non possono permanere nelle rispettive funzioni per più di due mandati pieni e consecutivi.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dal Coordinatore Sindacale della sede Zonale.

TITOLO VI

Autonomie Finanziarie ed amministrative, bilanci

Art. 22 – Fondo comune

Il fondo comune della CNA di Livorno è costituito dalle quote associative annuali incassate di propria inerenza.

L'entità e le modalità di incasso delle quote associative annuali sono deliberate dall'assemblea su proposta della direzione.

In caso di scioglimento della CNA di Livorno, il fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o enti non economici con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, sempre salva diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 23 - Autonomia Finanziaria

Nell'ambito di quanto stabilito dallo statuto nazionale e dal presente, la CNA di Livorno ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

E' dotata di un proprio fondo comune costituito ai sensi del precedente articolo.

Art. 24 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.

Il bilancio preventivo della CNA e la relazione di accompagnamento, che costituiscono il Piano Strategico annuale, devono essere approvati entro il mese di Febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di Novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo del bilancio è disciplinato da apposito capitolo del Regolamento attuativo dello Statuto nazionale (articolo 20).

Come tutte le altre articolazioni del sistema confederale, anche la CNA di Livorno persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto dalla CNA Nazionale, la CNA di Livorno deve produrre un bilancio consolidato con esposte separatamente le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli Enti e le Società di emanazione.

Articolo 25 – Utili e avanzi di gestione

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Piano strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

Il Piano Strategico della CNA di Livorno è lo strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni/Mestieri e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. Le Unioni/Mestieri, CNA Pensionati, i Raggruppamenti di Interesse e CNA Professioni partecipano alla definizione del Piano Strategico.

Art. 27 - Rapporto associativo

La CNA di Livorno si uniforma al logotipo CNA così come le Unioni/Mestieri Territoriali ed i vari Raggruppamenti di Interesse, in ossequio alle previsioni dello statuto nazionale.

La CNA di Livorno costituisce il sistema CNA ed aderisce ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e nei termini del successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 30 del presente statuto.

La revoca dell'adesione della CNA di Livorno al medesimo sistema CNA deve essere deliberata dall'assemblea territoriale con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati membri aventi diritto di voto, con un preavviso di almeno un anno dall'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento e l'estromissione dal sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA di Livorno adotta un Codice Etico il quale, prevedendo doveri ed obblighi, disciplina il comportamento degli associati, dei dirigenti, dei collaboratori e dei dipendenti del sistema.

TITOLO VII

Enti Confederali

Art. – 28 EPASA-ITACO Cittadini e Imprese

La CNA di Livorno si avvale dell'Ente Confederale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani) promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, di cui all'art. 27 dello Statuto della CNA Nazionale. Opera per assistere gratuitamente, in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché

altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale.

A tale fine la Direzione territoriale della CNA di Livorno nomina tra i suoi associati un Comitato Territoriale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, composto da un minimo di tre persone, una delle quali designata dalla CNA Pensionati di Livorno, con il compito di coordinare l'attività dell'EPASA-ITACO Cittadini e Imprese nel territorio della Provincia di Livorno, al fine di rendere al meglio i servizi agli utenti.

La Direzione della CNA di Livorno nomina il Presidente del Comitato Territoriale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese. Il Comitato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, d'intesa con gli organi Nazionali, potrà costituire sedi Zonali.

Su richiesta del Comitato Territoriale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, la Direzione della CNA di Livorno potrà distaccare propri dipendenti presso le sedi zonali dell'Ente medesimo, anche con funzioni di Direttore.

I rapporti economici tra il Comitato Territoriale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e l'Ente EPASA-ITACO Cittadini e Imprese saranno disciplinati con apposita convenzione.

TITOLO VIII

Norme Finali e Transitorie

Art. 29 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, e così quello dell'Associazione di Livorno, è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 30 - Scioglimento della CNA di Livorno

Lo scioglimento della CNA di Livorno viene deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza; in deroga ai quorum ed alle maggioranze previste al precedente articolo 10, l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i tre quarti dei propri componenti e con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA di Livorno.

I beni della CNA di Livorno che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro ed aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto; Regolamento Territoriale

Le norme contenute nel presente Statuto entreranno in vigore dalla data della loro approvazione definitiva.

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA di Livorno dovrà approvare il Regolamento.

Nel caso di successive modifiche statutarie deliberate da parte dell'Assemblea, la Direzione della CNA di Livorno, entro novanta giorni dalla loro approvazione, dovrà approvare le correlative norme regolamentari integrative e/o modificative.

Il regolamento, ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni, sono approvati dalla Direzione con voto favorevole del 50% più uno dei suoi componenti.

Art. 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello statuto nazionale e delle leggi vigenti in materia.

Art. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per il coordinamento delle relative norme e per la legalizzazione degli atti

L'Assemblea della CNA di Livorno attribuisce ed affida al Presidente dell'Assemblea, con ampi poteri, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme del presente Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 34 - Disciplina transitoria

Con l'approvazione del presente Statuto vengono riconosciute le sotto elencate sedi Zonali che compongono la CNA di Livorno: Area Livornese, comprendente i comuni di Livorno, Capraia Isola, Collesalveti; Area Bassa Val di Cecina, comprendente i comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci; Area Val di Cornia, comprendente i comuni di Sassetta, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Piombino; Area Elba, comprendente i comuni di Portoferraio, Porto Azzurro, Capoliveri, Rio, Marciana, Marciana Marina e Campo nell'Elba. Gli organi attualmente in carica in ogni ambito e livello del Sistema CNA resteranno in carica fino alla loro scadenza.



Il Presidente
(Maurizio Serini)

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 28/06/2021

[Handwritten signature] per At n° 2621 Serie 3

Allegato € 270,00

[Handwritten signature]

L'Operatore

[Handwritten signature]



